



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 4/15/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEVALLASSINA SRL
(FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “TELEVALLASSINA”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 37, COMMA 4,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 gennaio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006 ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014 ed il relativo Allegato A, recante “*Testo del Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Lombardia 28 ottobre 2003, n. 20, recante “Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia in data 4 settembre 2014 ha accertato la violazione del disposto di cui all’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 da parte della società Televallassina s.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Televallassina”, per aver interrotto con la messa in onda di pubblicità il notiziario “TVS Notizie”:

in data 11 novembre 2013



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

edizione originale, con durata programmata dalle ore 20:15 alle ore 20:30, una interruzione pubblicitaria alle ore 20:25;

in replica, con durata programmata dalle ore 22:31 alle ore 22:45, una interruzione pubblicitaria alle ore 22:40;

in replica, con durata programmata dalle ore 23:51 alle ore 00:06, una interruzione pubblicitaria alle ore 00:00;

in data 12 novembre 2013

in replica, con durata programmata dalle ore 07:15 alle ore 07:30, una interruzione pubblicitaria alle ore 07:25;

in replica, con durata programmata dalle ore 12:40 alle ore 12:55, una interruzione pubblicitaria alle ore 12:50;

in replica, con durata programmata dalle ore 17:01 alle ore 17:15, una interruzione pubblicitaria alle ore 17:10;

edizione originale, con durata programmata dalle ore 20:15 alle ore 20:36, una interruzione pubblicitaria alle ore 20:32;

in replica, con durata programmata dalle ore 22:38 alle ore 23:00, una interruzione pubblicitaria alle ore 22:55;

in replica, con durata programmata dalle ore 23:49 alle ore 00:10, una interruzione pubblicitaria alle ore 00:05;

in data 13 novembre 2013

in replica, con durata programmata dalle ore 07:11 alle ore 07:33, una interruzione pubblicitaria alle ore 07:28;

in replica, con durata programmata dalle ore 12:32 alle ore 12:53, una interruzione pubblicitaria alle ore 12:49;

in replica, con durata programmata dalle ore 17:01 alle ore 17:22, una interruzione pubblicitaria alle ore 17:18;

edizione originale, con durata programmata dalle ore 20:16 alle ore 20:37, una interruzione pubblicitaria alle ore 20:32;

in replica, con durata programmata dalle ore 22:43 alle ore 23:04, una interruzione pubblicitaria alle ore 22:59;

in replica, con durata programmata dalle ore 23:41 alle ore 00:02, una interruzione pubblicitaria alle ore 23:57;

in data 14 novembre 2013

in replica, con durata programmata dalle ore 07:13 alle ore 07:33, una interruzione pubblicitaria alle ore 07:29;

in replica, con durata programmata dalle ore 12:35 alle ore 12:56, una interruzione pubblicitaria alle ore 12:51;

in replica, con durata programmata dalle ore 17:07 alle ore 17:28, una interruzione pubblicitaria alle ore 17:23;

edizione originale, con durata programmata dalle ore 20:16 alle ore 20:33, una interruzione pubblicitaria alle ore 20:29;

in replica, con durata programmata dalle ore 22:45 alle ore 23:02, una interruzione pubblicitaria alle ore 22:58;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

in replica, con durata programmata dalle ore 23:52 alle ore 00:09, una interruzione pubblicitaria alle ore 00:05;

in data 15 novembre 2013

in replica, con durata programmata dalle ore 07:19 alle ore 07:36, una interruzione pubblicitaria alle ore 07:31;

in replica, con durata programmata dalle ore 12:33 alle ore 12:50, una interruzione pubblicitaria alle ore 12:46;

in replica, con durata programmata dalle ore 17:19 alle ore 17:35, una interruzione pubblicitaria alle ore 17:31;

edizione originale, con durata programmata dalle ore 20:14 alle ore 20:37, una interruzione pubblicitaria alle ore 20:29;

in replica, con durata programmata dalle ore 22:46 alle ore 23:08, una interruzione pubblicitaria alle ore 23:00;

in replica, con durata programmata dalle ore 23:42 alle ore 00:05, una interruzione pubblicitaria alle ore 23:57;

in data 16 novembre 2013

in replica, con durata programmata dalle ore 07:13 alle ore 07:35, una interruzione pubblicitaria alle ore 07:28;

in replica, con durata programmata dalle ore 12:30 alle ore 12:52, una interruzione pubblicitaria alle ore 12:45;

in replica, con durata programmata dalle ore 17:52 alle ore 18:15, una interruzione pubblicitaria alle ore 18:07.

Con atto Cont. 9/14, datato 8 settembre 2014 e notificato in data 9 settembre 2014 alla società sopra menzionata, il Comitato regionale per le Comunicazioni Lombardia ha contestato al fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Televallassina” la violazione del disposto dell’articolo 37, comma 4, d. lgs. 177/05 e successive modifiche e integrazioni, nel corso della programmazione televisiva diffusa nei giorni sopra citati.

2. Deduzioni della società

In data 2 ottobre 2014, la soc. Televallassina s.r.l. ha prodotto una memoria difensiva con la quale ha rilevato che, a causa della riassegnazione delle frequenze digitali avvenuta nel 2013 e del conseguente cambio di frequenza del canale, l’emittente ha perso i 2/3 della copertura territoriale: ciò ha determinato la riduzione del numero di *sponsor*. Inoltre, l’emittente “Televallassina” ha sottolineato che, per scelta editoriale, non trasmette televendite, *chat-line* o trasmissioni di vendita diretta al pubblico, ma solo un numero limitato di *spot* pubblicitari.

Allo stesso tempo, la parte ha evidenziato di non aver mai compiuto violazioni analoghe a quella contestata.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha effettuato l'istruttoria preliminare del procedimento ed ha riscontrato, in data 21 novembre 2014, la sussistenza della violazione per i fatti contestati, demandando all'Autorità la quantificazione della sanzione amministrativa.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate, incombendo sull'esercente la responsabilità circa la conformità della norma condotta al quadro normativo vigente, che nel caso di specie comporta il divieto di inserire interruzioni pubblicitarie a fronte di una durata del programma inferiore a trenta minuti;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. a*) e 5 del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione contestata nella misura del minimo edittale, euro 1033,00 (milletrentatre/00), moltiplicata per il numero di giornate di programmazione pari a sei, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione del notiziario oggetto di interruzione che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente, anche con riferimento al numero di telespettatori interessati.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha informato sulla sporadicità della situazione, occorsa nel periodo oggetto di violazione, dichiarando di non essere mai incorsa in passato in violazioni analoghe.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 202.355,00 (ultimo dato disponibile da Informativa



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicata per numero sei giornate di programmazione, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità;

ORDINA

alla società Televallassina s.r.l., con sede legale in Asso (Co), Strada provinciale per Bellagio, n. 3, c.a.p. 22033, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Televallassina", di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del d.lgs. n. 177/2005 e successive modifiche e integrazioni.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/2005 con delibera n. 4/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 4/15/CSP*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 gennaio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani